

COMUNE DI VILLAURBANA

PROVINCIA DI ORISTANO

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI GAS
COMBUSTIBILE A MEZZO DI MICRORETI NEL COMUNE DI VILLAURBANA.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila...., il giorno _____ del mese di _____, alle ore in Villaurbana e nella Casa Comunale, innanzi a me _____, Segretario Comunale autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 – lettera c), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sono comparsi i Signori:

1) Ing. Paolo Sanna, nato a Sant'Antonio Ruinas il 22.02.1966 e residente a Villa Sant'Antonio in Via F. Cau 40, Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, il quale interviene al presente atto quale rappresentante del Comune di Villaurbana, C.F. _____

2) sig. _____, nato a _____ il _____, residente in _____ Via _____ n. _____, che interviene al presente atto quale titolare rappresentante della Ditta _____, con sede in _____ Via _____ n° _____, C.F.: _____ P.I.: _____.

Detti componenti, della cui identità personale io ufficiale rogante sono certo, senza l'assistenza di testimoni, avendovi, con il mio consenso, espressamente e concordemente rinunciato, mi hanno chiesto di far constatare da apposito atto pubblico quanto segue:

PREMESSO

che, con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale n. _____ del _____, veniva indetta licitazione privata per l'affidamento del servizio di distribuzione e fornitura di gas nel comune di Vilaurbana;

che, con determinazione del F.R. n° _____ datata _____, si approvava il verbale della commissione di gara e si aggiudicava definitivamente l'affidamento del servizio di cui all'oggetto all'impresa _____, con sede a _____;

CIO PREMESSO

tra l'Ing. Paolo Sanna, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Vilaurbana, ed il Sig. _____, legale rappresentante della Ditta _____, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Premessa

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto.

Art. 2. Oggetto della Concessione

Il Comune di Villaurbana, provincia di Oristano, d'ora in poi chiamato "il Comune" o "l'Amministrazione", concede allain seguito chiamata "la Concessionaria", che accetta il pubblico servizio di distribuzione del gas combustibile, relativamente al completamento nel territorio del Comune di Villaurbana, per tutti gli usi: domestico, cucina e riscaldamento, industriale, commerciale ed artigianale, ai sensi del T.U. 15/10/1925 n. 2578 sulle municipalizzazioni.

E' data facoltà alla Concessionaria di astenersi dalla realizzazione di tratti di rete ove la densità di abitazioni è inferiore alla soglia da essa ritenuta remunerativa, entro un limite massimo di non più del 40 % delle vie urbane e comunque mediante la garanzia che il servizio di distribuzione del gas sia assicurato, allo stesso prezzo, anche a quei cittadini non raggiunti dalla rete (per esempio mediante l'installazione di serbatoi interrati, anche per utenze plurifamiliari);

All'uopo il suolo ed il sottosuolo pubblico, occorrenti per la posa ed il mantenimento delle opere di canalizzazione ed i depositi necessari all'espletamento del servizio concesso, sono dati in uso dal Comune alla Concessionaria, per tutto il periodo di gestione del servizio previo il pagamento del canone di locazione in misura di € 500 per ciascuna delle due aree necessarie.

Art. 3. Durata ed effetti della concessione.

La concessione avrà la durata di anni 29 (ventinove) con decorrenza dalla data dell'avviamento dell'impianto. Per le finalità di cui al Decreto Legislativo 164/2000 art 14, nell'eventualità di realizzazione del "Piano di Metanizzazione per le reti urbane e relative infrastrutture" di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n° 21/20 del 03.05.2004", relativamente a questo territorio, il periodo residuo di durata della gestione verrà ridotto ad anni 12 (dodici).

Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà della Concessionaria sono assegnati al nuovo gestore. Sono inoltre assegnate al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento, dal gestore uscente. Nel caso di subentro, nell'eventualità di interruzione anticipata rispetto al termine dei 29 anni, al gestore uscente è dovuto da parte del nuovo gestore il valore residuo degli ammortamenti degli investimenti, ai sensi dell'art. 14 comma 8, del d.lgs 164/2000.

Art. 4. Riscatto del servizio.

Il Comune si riserva il diritto di riscattare anticipatamente il servizio nei tempi e con le modalità previste dal citato T.U. 2578/1925 sulle municipalizzazioni dei pubblici servizi. Il diritto di riscatto anticipato potrà essere altresì esercitato dopo almeno dieci anni di esercizio previa comunicazione scritta. In caso di esercizio della facoltà di riscatto anticipato, contestualmente alla consegna degli impianti da parte della Concessionaria, il Comune dovrà eseguire il pagamento delle somme concordate tra le parti o determinate in sede arbitrale a favore della Concessionaria. Si intende che fin quando il Comune non adempia a tale obbligo la Concessionaria potrà legittimamente esercitare il diritto di ritenzione degli impianti.

Art. 5. Garanzia del diritto di esclusiva.

Il Comune si impegna a non consentire che altri collochino condutture di gas nel territorio comunale ai fini della distribuzione a terzi o comunque per l'esercizio di un'attività di distribuzione di gas combustibile a mezzo rete.

Art. 6. Obblighi della Concessionaria.

La Concessionaria s'impegna a realizzare il servizio nel Comune di Villaurbana, allacciando i caseggiati compresi nel perimetro dell'abitato. La Concessionaria s'impegna a realizzare l'impianto a regola d'arte, in particolare il progetto dovrà essere redatto da un tecnico abilitato iscritto all'ordine e iniziare i lavori entro giorni dal rilascio di tutti i documenti necessari all'esecuzione delle opere; a mantenerlo e sorvegliarlo secondo la normativa vigente nonché secondo i criteri della buona tecnica in uso presso le migliori ditte distributrici, sia nazionali che estere; s'impegna, altresì, ad osservare tutte le norme di sicurezza vigenti nella costruzione e nell'esercizio degli impianti. Si impegna inoltre ad effettuare la manutenzione del complesso così composto:

- a) depositi di stoccaggio completi di tutte le apparecchiature necessarie, ivi compresi gli impianti di sicurezza;
- b) rete di distribuzione, eventuali sub reti e reti minori, previa esecuzione a regola d'arte con tubazioni in polietilene ed impianti a norme Uni-Cig a media pressione in reti di 6^a specie.
- c) ripristino della zona degli scavi eseguiti a perfetta regola d'arte;
- d) allacciamenti esterni dalla rete fino al contatore di ciascun utente, dimensionati per una perdita di carico di 10 mm. di colonna d'acqua;

La Concessionaria s'impegna, altresì, a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che derivasse ai terzi in dipendenza o conseguenza della presente convenzione, mentre la Concessionaria si ritiene obbligata per risarcimento di eventuali danni arrecati al Comune.

Art. 7. Norme per la gestione della concessione.

La Concessionaria si atterrà a tutte le norme di legge in materia e sottoporrà al Comune di volta in volta i documenti tecnici ed amministrativi necessari per l'espletamento della concessione. Da parte sua il Comune si farà parte diligente per dare e per ottenere rapidamente le approvazioni dei documenti stessi, al fine di rendere solleciti i lavori nell'interesse delle parti contraenti.

Art. 8. Allacciamenti.

La Concessionaria si impegna ad allacciare gratuitamente gli edifici ed impianti pubblici evidenziati in planimetria.

Art. 9. Caratteristiche del gas da distribuire.

La Concessionaria s'impegna a distribuire un combustibile avente le seguenti caratteristiche: potere calorifico superiore pari a circa 24.000 cal. al mc. a 15° c. ed a 760 mm. di mercurio secco, pressione di distribuzione a norma Uni-Cig, pressione agli utilizzatori non superiore a 0,5 bar. La pressione del gas non dovrà essere in nessun punto della rete stradale inferiore a 300 mm. di colonna d'acqua. Il controllo della pressione sarà fatto con manometri ad acqua, ogni qualvolta il Comune ne faccia richiesta, da un suo tecnico in contraddittorio con un tecnico della Concessionaria.

Art. 10. Vigilanza e controllo comunale.

Il progetto esecutivo predisposto dalla Concessionaria dovrà essere approvato preventivamente dal Comune che ne verificherà la corrispondenza alle norme vigenti ed alle specifiche di convenzione. Nel corso dei lavori gli incaricati dell'Amministrazione verificheranno la rispondenza delle opere al progetto approvato. Il Comune si riserva il diritto di controllare che il fluido distribuito risponda alle caratteristiche fissate. Verificherà, altresì, che gli impianti rispecchino le norme d'igiene e sicurezza pubblica, che il prezzo riscosso corrisponda a quello stabilito per il servizio. La Concessionaria dovrà pertanto prestarsi a quelle visite e rilievi che gli incaricati ufficialmente designati dal Comune dovessero compiere per l'esercizio di tale controllo.

La Concessionaria si impegna:

- a)** ad osservare e far osservare quelle norme speciali di sicurezza e igiene che durante l'esercizio della concessione venissero stabilite in riferimento al suo servizio;
- b)** ad osservare e fare osservare, nei limiti della sua competenza, tutte le norme di legge e regolamenti statali e comunali vigenti;
- c)** a collocare le tubazioni nel sottosuolo a perfetta regola d'arte. La Concessionaria prima di intraprendere i lavori relativi, dovrà chiedere espresso parere al Comune indicando l'esatta ubicazione, il diametro e la quantità delle condotte che andrà a posare. La Concessionaria dovrà provvedere ad ottenere tutte le autorizzazioni di legge dagli enti competenti;
- d)** ad adempiere ad ogni ulteriore impegno, esplicitamente manifestato in sede di gara.

Art. 11. Tariffe.

Le tariffe di vendita del gas distribuito, misurato alle condizioni e con le caratteristiche di cui all'Art. 9 della presente convenzione, vengono determinate secondo i provvedimenti emanati dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas. Qualora venisse a mancare una specifica regolamentazione legislativa per la determinazione delle tariffe, il criterio da adottarsi sarà oggetto di amichevole trattativa e non dovrà essere comunque superiore alla media di mercato in ambito regionale.

Art. 12. Quote fisse.

Le quote fisse mensili per il nolo contatore saranno quelle stabilite dai provvedimenti del Comitato Interministeriale Prezzi.

Art. 13. Modalità di pagamento.

L'utente pagherà l'importo del gas consumato esclusivamente in base alle fatture emesse dalla Concessionaria, secondo le modalità specificate nel contratto Utenti a mezzo bollettino di versamento in c.c.p. o addebito su c/c bancario.

Art. 14. Rinvio al regolamento.

L'entità dei contributi per l'allacciamento, delle spese varie per i nuovi contratti di fornitura, cessazioni e subentri di utenza, dell'indennità di mora e tutte le condizioni contrattuali per la fornitura del gas agli utenti e la gestione del servizio, sono elencate nell'apposito contratto utenti del quale si allega copia.

Art. 15. Fornitura agli utenti.

La fornitura del gas sarà effettuata continuativamente 24 ore su 24, a misura, ed i contatori, preventivamente sottoposti a verifica secondo la normativa vigente (indice di lettura omogeneo da comunicarsi al Comune preventivamente). I contatori d'utenza saranno di classe commerciale ed avranno la portata massima superiore a quella richiesta dagli utenti. La bollettazione dei consumi sarà effettuata dalla Concessionaria in modo che l'utenza possa pagare presso gli uffici postali e/o istituti di credito aventi sede nel Comune. Qualora l'utente non paghi l'importo delle fatture presentategli per l'incasso nei modi e nei termini indicati nelle fatture stesse, dovrà sottostare alle sanzioni previste nel contratto di fornitura stipulato fra esso utente e la Concessionaria che si riserva la facoltà di sospendere o revocare la fornitura agli utenti morosi o che

frodano, nonchè di procedere legalmente nei loro confronti. Comunque i rapporti fra gli utenti e la Concessionaria saranno regolati dal contratto di somministrazione approvato dal Comune.

Art. 16. Cessione del contratto.

La Concessionaria avrà il diritto di trasferire a terzi la concessione ottenuta, alle medesime condizioni qui previste, previa approvazione scritta da parte del Comune, che potrà esimersi solo in base a validi e comprovabili motivi o esercitare il diritto di prelazione che qui si prevede appositamente. In ogni caso la Concessionaria potrà addivenire a fusioni od incorporazioni con altre società.

Art. 17. Revoca della concessione.

Il Comune avrà diritto alla revoca della concessione:

- a) in caso di fallimento o scioglimento della Concessionaria, sempre che tali azioni giuridiche determinino alterazioni o sospensioni del servizio di distribuzione;
- b) in caso di interruzione senza giustificato motivo della distribuzione del gas;
- c) in caso di ripetute infrazioni delle leggi vigenti e sempreché nonostante le diffide, non si sia provveduto in merito entro congruo termine.

Art. 18. Clausola compromissoria.

Tutte le questioni che dovessero insorgere nello svolgimento del rapporto o dopo la sua chiusura, relativamente all'interpretazione od esecuzione della presente convenzione, saranno decise da un collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali uno nominato dal Comune, uno dalla Concessionaria ed il terzo di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal **Presidente del Tribunale di Oristano.**, il quale provvederà anche a nominare l'arbitro che non sia stato nominato da una delle parti su invito dell'altra, entro 20 giorni dal ricevimento dell'invito stesso. Gli arbitri giudicheranno in qualità di amichevoli compositori e decideranno anche in merito alle spese di giudizio arbitrale. A tale fine la Concessionaria elegge domicilio legale in

Art. 19. Spese.

Tutte le spese dipendenti o conseguenti al presente atto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico della Concessionaria.

S'invoca l'applicazione dell'art. 21 c. 3°D.P.R. 1 31/1986 per quanto concerne l'imposta di registro.

Art. 20. Assicurazioni.

La concessionaria è assicurata con polizza di assicurazione di responsabilità civile, che copre eventuali danni causati a terzi, che si verificassero durante l'esecuzione dei lavori, nonché eventuali danni causati ad opere lavori e manufatti di terzi o della Comittenza, per un massimale di €. 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) con decorrenza dalla data di inizio lavori e cessazione dopo due anni dalla data del certificato di collaudo dell'intera rete: Polizza n° _____ emessa il _____ dalla società _____;

La Concessionaria è altresì assicurata per danni originati dall'esercizio dell'impianto contro i rischi per responsabilità civile verso terzi per un massimale unico di € 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00). Polizza n° _____ emessa il _____ dalla società _____;

Letto , approvato e sottoscritto.

_____, li ____/____/____